

PROCEDURA WHISTLEBLOWING ALIMENTA

1. Scopo

Questa procedura disciplina la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni riguardanti comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 24/2023 da parte di Alimenta S.p.A. (“la Società”).

Inoltre, definisce le attività necessarie per gestire correttamente tali segnalazioni da parte della Società. La procedura ha anche lo scopo di:

- preservare la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, nel rispetto delle regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria riguardanti i fatti oggetto della segnalazione, nonché dei procedimenti disciplinari nel caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- garantire la protezione adeguata del segnalante da eventuali ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette, motivate “direttamente o indirettamente” dalla segnalazione stessa;
- di definire e disciplinare un canale specifico, indipendente e autonomo per le segnalazioni.

A tal fine, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il significato descritto:

- a) **Canale di segnalazione interno:** canale di segnalazione attivato e gestito dalla Società *i.e.* portale Signalethic accessibile al *link* alimenta.signalethic.it;
- b) **Canale di segnalazione esterno:** canale di segnalazione attivato e gestito dall'ANAC;
- c) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- d) **Decreto:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- e) **Facilitatore:** la persona che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- f) **Gestore della segnalazione:** avv. Rossana Leggieri, Organismo di Vigilanza di Alimenta S.p.A.;
- g) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- h) **Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società in osservanza al D. Lgs. 231/2001;
- i) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- j) **Referente interno:** persona cui il Gestore della segnalazione può rivolgersi per avere supporto nell'attività di indagine interna della Segnalazione e specificamente nominata autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, dell'art. 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-

quaterdecies del Codice privacy (art. 12, co. 2 del Decreto). Per la Società, il Responsabile Risorse Umane.

- k) **Riscontro:** comunicazione di informazioni che il Gestore della segnalazione dà al Segnalante e relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- l) **Segnalante:** la persona che effettua la Segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (es. dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale);
- m) **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
- violazioni del Modello e/o del Codice etico;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
 - illeciti amministrativi, contabili, civili (ivi inclusi ambiti attinenti al diritto del lavoro, parità di genere, discriminazione sul luogo di lavoro, etc.) penali nei settori che non rientrano negli ambiti sotto riportati;
 - illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza; delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
 - atti od omissioni che riguardano il mercato interno, compresa la violazione della norma dell'unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.
- n) **Segnalazione in mala fede:** segnalazione infondata effettuata con **dolo o colpa grave**. Si considerano effettuate con "dolo", le Segnalazioni fatte con la consapevolezza dell'infondatezza della denuncia (es. segnalazione di un fatto falso, o rivelarsi palesemente infondata, opportunistica e/o volta a trarre un vantaggio e/o a danneggiare altri soggetti, e/o a scopi emulativi o ritorsivi). Si considerano effettuate con "colpa grave" le Segnalazioni imprecise, vaghe e non approfondite effettuate in maniera imprudente, travisando negligenzemente (senza attenzione e/o cura) i fatti o non curandosi di verificarne l'esistenza e/o veridicità (ad es. segnalando condotte senza alcuna prova e senza curarsi che i fatti si siano realmente verificati);

o) **Società:** Alimenta S.p.A., Via Cuneo, 61 - 12033 Moretta (CN) C.F. 06038120017;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

2. Destinatari della procedura

La presente procedura si applica a tutti i destinatari del Modello (di cui forma parte integrante) e/o nel Codice Etico. Diversi soggetti possono attivare il sistema di segnalazione, tra cui:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale;
- i membri dell'Organismo di Vigilanza;
- i dipendenti e le altre persone che operano per la Società, come stagisti o lavoratori a contratto;
- gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale;
- anche coloro che lavorano stabilmente per la Società, ma non ne fanno parte, come collaboratori, fornitori, consulenti, clienti.

La procedura può essere consultata online sul sito web www.alimenta.biz nella pagina dedicata.

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

Più precisamente, costituiscono oggetto di segnalazione ai sensi del Decreto:

- violazioni del Modello e/o del Codice etico;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- illeciti amministrativi, contabili, civili (ivi inclusi ambiti attinenti al diritto del lavoro, parità di genere, discriminazione sul luogo di lavoro, etc.) penali nei settori che non rientrano negli ambiti sotto riportati;
- illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza; delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;

- atti od omissioni che riguardano il mercato interno, compresa la violazione della norma dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Le Segnalazioni non possono riguardare le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni non circostanziate o scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

Saranno **escluse**, in quanto non considerate ammissibili dal Decreto, le Segnalazioni:

- consistenti in **rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale** relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate che, eventualmente, possono rientrare nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture della Società;
- in materia di **sicurezza e difesa nazionale**;
- relative a **violazioni già regolamentate in via obbligatoria** in alcuni settori speciali (es. servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

4. La procedura: l'invio, la ricezione e la valutazione della segnalazione

La procedura di gestione delle segnalazioni definisce e disciplina le modalità di invio di una Segnalazione quando il Segnalante sospetta ragionevolmente che siano avvenute o possano avvenire violazioni, come definite al Paragrafo 3 *supra*.

La Società ha attivato un proprio Canale di segnalazione interno idoneo a garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore e della persona coinvolta nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta, attraverso il portale Signalethic accessibile al *link* alimenta.signalethic.it;
- in forma orale, contattando telefonicamente il Gestore delle segnalazioni al seguente numero telefonico dedicato: 0412-440086;
- contattando il Gestore delle segnalazioni per fissare un incontro di persona.

Le Segnalazioni devono essere dettagliate, vere e basate su informazioni precise e coerenti, riguardanti fatti verificabili e conosciuti direttamente o indirettamente dal Segnalante.

Il Segnalante è tenuto a fornire in modo chiaro e completo tutti gli elementi rilevanti perché il Gestore della segnalazione possa condurre le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza e l'oggettività della segnalazione, nonché per identificare gli autori delle violazioni denunciate.

In particolare, il Segnalante, anche tramite la compilazione del *form* accessibile attraverso il portale Signalethic, deve:

- inserire i propri dati identificativi (nome, eventuale cognome e tipo di rapporto), nonché dei recapiti di possibile contatto (fra cui, un indirizzo e-mail) a meno che non desideri rimanere anonimo.

Il Canale di segnalazione interno permetterà la creazione di una c.d. "Inbox sicura" che garantirà un canale di comunicazione protetta tra Segnalante e Gestore della segnalazione. Più precisamente, al Segnalante sarà assegnato un numero identificativo generato in automatico ed in modo casuale dalla piattaforma, che lo stesso dovrà avere cura di annotare e conservare in maniera sicura, ed una password specifica ed unica da mantenere segreta. Attraverso il codice identificativo e la password, il Segnalante potrà accedere al portale Signalethic, monitorare lo stato della sua Segnalazione e, ove necessario e/o opportuno interloquire con il Gestore della segnalazione. Qualora il Segnalante abbia provveduto a fornire un indirizzo e-mail, lo stesso riceverà una notifica automatica ogni volta che verrà aggiunto un messaggio alla Inbox; diversamente sarà necessario accedere regolarmente alla Inbox da parte del Segnalante.

- indicare l'oggetto della Segnalazione;
- fornire una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione avvenuti in sua presenza e/o di cui abbia evidenza documentale; (es. le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione; nel caso i fatti o circostanze non siano avvenuti in sua presenza, indicare in maniera specifica i soggetti (ad es. testimoni) che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione; indicare generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto segnalato;
- indicare/fornire eventuali documenti costitutivi di elementi utili alla sussistenza della fondatezza della Segnalazione e gestione della fase di istruttoria.

Si precisa, laddove il Segnalante provvedesse ad allegare documentazione a supporto della Segnalazione, il testo predefinito del portale Signalethic invita il Segnalante a rimuovere i metadati da qualsiasi file prima di allegarlo. Per ridurre il rischio di un'eventuale identificazione indiretta o involontaria si consiglia pertanto agli eventuali Segnalanti appartenenti alla popolazione aziendale, di inviare le Segnalazioni utilizzando un proprio dispositivo personale senza connettersi alla rete aziendale.

È ammesso l'invio di Segnalazioni anonime – trasmesse senza che il Segnalante si registri e si identifichi – a condizione che le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, facendo in ogni caso riferimento al contenuto delle informazioni di cui al presente Paragrafo.

4.2. La ricezione delle segnalazioni: il ruolo del Gestore delle segnalazioni

La gestione del Canale di segnalazione interna è affidata al Gestore della segnalazione che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che a seguito di specifica formazione ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse.

Il Gestore delle segnalazioni svolge direttamente le indagini relative alle segnalazioni e, ove necessario, al solo fine di approfondire le Segnalazioni ricevute ed assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante, può avvalersi del supporto del Referente interno.

Durante l'intero processo di gestione delle segnalazioni, la riservatezza del Segnalante è garantita.

Le fasi principali del processo di gestione della segnalazione sono:

- a) registrazione/ricezione;
- b) valutazione preliminare;
- c) istruttoria e accertamento;
- d) trasmissione.

La fase di registrazione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione, **entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione**, deve rilasciare un **avviso di ricevimento** al Segnalante con conferma dell'avvenuta ricezione della Segnalazione. Il portale Signalethic prevede una protocollazione completa e riservata della Segnalazione in conformità con la normativa, individuando per la stessa un canale di dialogo riservato ed eventualmente anonimo anche a mezzo di una c.d. Inbox specifica, unica alla segnalazione e protetta da password.

La fase di valutazione preliminare della Segnalazione

Al momento della ricezione della Segnalazione, il Gestore deve effettuare una **prima analisi di procedibilità ed ammissibilità** della Segnalazione.

Nello specifico, il Gestore deve:

- verificare che il Segnalante rientri tra i soggetti legittimati ad effettuare la Segnalazione dal Decreto;
- verificare che la natura della Segnalazione rientri tra quelle ammesse dalla presente Procedura;
- verificare la presenza di eventuali concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con questo ultimo che potrebbero compromettere la veridicità dei fatti segnalati.

Se la Segnalazione risulta procedibile, il Gestore deve valutarne l'ammissibilità verificando che siano presenti gli elementi essenziali della Segnalazione (cfr. Paragrafo 4.1 *supra*).

A tale fine, ove necessario e/o opportuno, il Gestore tramite il canale di segnalazione interno può richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e/o integrazioni.

Il Gestore, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del Segnalante e tramite il canale di segnalazione interno può condividere la Segnalazione e le relative note/istruttorie con il Referente Interno. Se noto, può ascoltare direttamente il Segnalante o i soggetti menzionati nella medesima Segnalazione.

All'esito della valutazione, la Segnalazione sarà classificata in:

- i. **Segnalazione circostanziata e rilevante**, da approfondire: tali Segnalazioni, sulla base delle valutazioni preliminari del Gestore della segnalazione, rendono necessario un intervento più o meno tempestivo/urgente e danno pertanto avvio alla successiva fase di accertamento;
- ii. **Segnalazione improcedibile o inammissibile**, da archiviare: tali Segnalazioni sono prive di indicazioni sufficienti per procedere con ulteriori approfondimenti e/o al di fuori delle Segnalazioni consentite;
- iii. **Segnalazione vietata**: in caso di ricezione di Segnalazioni che assumano toni ingiuriosi o contengano offese personali volte unicamente a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti. In tale caso potranno essere irrogate sanzioni, anche di natura disciplinare, al Segnalante.

La fase di istruttoria e di accertamento della Segnalazione

Laddove la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante e, quindi, da approfondire viene avviata la **fase di istruttoria ed accertamento**.

In tale fase il Gestore della Segnalazione, omettendo ogni elemento che possa ricondurre direttamente o indirettamente all'identità del Segnalante, avvia la fase di approfondimento della Segnalazione ed accertamento dei fatti segnalati.

Il Gestore procede:

- **direttamente ed in autonomia**, acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni (es. attraverso analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove ritenuta pertinente, della normativa in materia di indagini difensive);
- **attraverso il coinvolgimento del Referente interno competente** qualora il supporto sia funzionale all'approfondimento dei fatti segnalati. In tale caso, il Gestore comunicherà con il/i Referente/i interno/i competente unicamente attraverso il canale di segnalazione interno, garantendo la **riservatezza** e l'**anonimizzazione** dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione che possano, anche indirettamente, consentire

l'identificazione del Segnalante e/o di ogni altra persona coinvolta (es. facilitatore o persone menzionate all'interno della segnalazione).

Il Segnalante può, in qualunque momento, chiedere **informazioni** al Gestore sullo stato di avanzamento del procedimento accedendo al portale Signalethic messo a disposizione dalla Società. Il Gestore della segnalazione, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive (es., indagini penali in corso e corrispondenti obblighi di segreto), **risponde alla richiesta di informazioni** sempre a mezzo del canale interno.

Al termine della attività di indagine e sulla base degli elementi informativi acquisiti, il Gestore, prima di riscontrare il Segnalante, valuta **come definire la Segnalazione** e, in particolare, può decidere di:

- i. procedere con l'**archiviazione** della Segnalazione perché infondata e/o per assenza oggettiva di comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- ii. procedere **alla trasmissione della Segnalazione**.

Trasmissione della Segnalazione

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria di cui al precedente articolo, la Segnalazione non risulti manifestamente infondata il Gestore – in relazione ai profili di illiceità riscontrati ed ai contenuti della Segnalazione – **individua i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima, in particolare:**

- o all'Amministratore Delegato, ai soli effetti dell'avvio del procedimento in questione;
- o l'Autorità giudiziaria, la Corte dei Conti, l'A.N.AC. ovvero, ove esistenti, ulteriori Autorità pubbliche per i rispettivi profili di rispettiva competenza.

In ogni caso, il Gestore della segnalazione provvede a comunicare il seguito della Segnalazione anche al Consiglio di amministrazione della Società per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie. Qualora la Segnalazione riguardi i componenti del Consiglio di amministrazione, il Gestore provvede ad informare il Presidente del Collegio Sindacale. Se la Segnalazione riguarda il Gestore della segnalazione, la stessa sarà gestita dall'Amministratore Delegato della Società.

In caso di trasmissione della Segnalazione, il Gestore della segnalazione comunica esclusivamente i contenuti della Segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

Il Gestore, **entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione**, deve dare **un riscontro al Segnalante** attraverso la piattaforma informandolo:

- dell'avvenuta **archiviazione** della segnalazione, motivandone le ragioni;
- dell'avvenuto **accertamento** della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- **dell'attività svolta** fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere, riservandosi di informare il Segnalante in un momento successivo circa il successivo esito finale dell'istruttoria (*i.e.* archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

Le Segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato, nonché qualsiasi altro abuso dello strumento di tale Procedura, sono fonte di responsabilità del Segnalante se si accerta la falsità intenzionale delle accuse, delle critiche o delle censure.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Al fine di garantire che le fasi del processo vengano documentate, il Presidente del Collegio Sindacale può conservare i documenti delle segnalazioni sia in formato elettronico che cartaceo. I documenti in formato elettronico sono conservati direttamente sul portale Signalethic, il cui accesso è protetto da credenziali di autenticazione note al Gestore della segnalazione o a soggetti dallo stesso autorizzati.

Nel caso di segnalazioni palesemente infondate e in mala fede, il Presidente del Collegio Sindacale si riserva di archiviare tali segnalazioni, eliminando i nomi e gli elementi che potrebbero identificare le persone segnalate.

I documenti cartacei sono archiviati in un luogo identificato, accessibile solo al Presidente del Collegio Sindacale o a soggetti da questo autorizzati.

5. Tutele nei confronti del Segnalante

5.1. Tutele del Segnalante: divieto di ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Le misure discriminatorie includono, ad esempio, azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

5.2 Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre **quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse**.

L'utilizzo del canale di segnalazione interno garantisce la completa **riservatezza** dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Tutti i dati trattati mediante il canale di segnalazione interno vengono trasmessi e memorizzati sfruttando tecniche crittografiche.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso** dello stesso Segnalante, a persone diverse dal Gestore della segnalazione, all'uopo autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal **segreto** nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità. L'Azienda identificherà un Responsabile del procedimento disciplinare, il quale anche avvalendosi della collaborazione di specialisti (es. Consulente del lavoro e/o Referenti interni) valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del Segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il Responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Gestore della segnalazione.

È fatto **divieto assoluto** al Gestore della segnalazione, in assenza di presupposti di legge e del consenso espresso del Segnalante, rivelare l'identità del Segnalante medesimo al Responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce **grave illecito disciplinare**.

Il Gestore della segnalazione, in ogni caso, dà avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della **rivelazione dei dati riservati**.

Le tutele di cui alla presente Procedura **non operano** nei confronti del Segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono **l'obbligo di comunicare** a specifiche Autorità procedenti (es., indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.) l'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, così come il contenuto della Segnalazione o la relativa documentazione.

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali, resa al Segnalante all'atto della Segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la Segnalazione potrebbe essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

La **violazione** delle misure di tutela del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

6. Informativa sulla privacy

In conformità al G.D.P.R., la Società, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati personali acquisiti tramite la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per scopi legati al rispetto degli obblighi dal d.lgs. 24/2023, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, in formato cartaceo o digitale, per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per un periodo massimo di 5 anni.

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, essendo consentite anche segnalazioni anonime, e il rifiuto di fornire i propri dati personali non avrà conseguenze. Resta inteso che il segnalante rimane personalmente responsabile per eventuali contenuti diffamatori nelle proprie comunicazioni, e la Società, tramite il proprio Organismo di Vigilanza, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni effettuate in evidente "mala fede".

La Società ricorda, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non considerare segnalazioni riguardanti comportamenti o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal d.lgs 24/2023.

Salvo quanto previsto dalla legge, i dati personali forniti non saranno comunicati o diffusi a terzi. Ai sensi del G.D.P.R., è possibile esercitare i diritti di:

- a) Ottenere informazioni sull'origine dei dati, sulle finalità e modalità del trattamento, sull'identità del titolare e dei responsabili del trattamento, nonché sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati.

- b) Ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati personali, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'attestazione delle operazioni effettuate sui dati, etc.
- c) Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

7. Segnalazione esterna e divulgazione pubblica.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il canale interno non sia stato istituito o attivato ovvero questo, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione attraverso i canali istituiti dalla Società e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso i canali istituiti dalla Società, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante può, infine, fare ricorso alla **divulgazione pubblica** nel caso in cui:

- a) non riceva riscontro nei termini previsti ad una Segnalazione interna od esterna;
- b) abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) tema che la Segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace.